



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI
ED IL PERSONALE

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la Comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 "Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie" e, in particolare, i punti 106 e 107, riguardanti gli aiuti all'interoperabilità finalizzati all'abbattimento dell'inquinamento acustico: "106. In relazione agli aiuti all'interoperabilità, i costi ammissibili, nella misura in cui contribuiscono all'obiettivo del coordinamento dei trasporti, coprono tutte le spese di investimento relative all'installazione dei sistemi di sicurezza e di interoperabilità o all'abbattimento dell'inquinamento acustico, sia nelle infrastrutture ferroviarie che nel materiale rotabile. [...] 107. La Commissione presume che un aiuto sia necessario e proporzionato quando la sua intensità resta inferiore ai valori seguenti: [...] c) nel caso degli aiuti all'interoperabilità, 50 % dei costi ammissibili.";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2014, della Commissione del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 429/2015 della Commissione del 13 marzo 2015, recante le modalità di applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici;

VISTO l'articolo 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 recante "Attuazione della Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle Ferrovie Comunitarie" così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2011 n. 43 di recepimento della Direttiva 2008/110/CE;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2010 n. 191 e s.m.i. di recepimento delle Direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative alla interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

VISTO il Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci;



PER COPIA CONFORME

VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 2012 pubblicato sulla G.U.R.I n. 60 del 12/03/2013, recante “attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l’adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/924 della Commissione del 8 giugno 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI carri) relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea.

DECRETA

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- b) gestore dell’infrastruttura: ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico ed il controllo-comando e segnalamento;
- c) impresa ferroviaria: ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione ;
- d) detentore: persona fisica o giuridica che, essendo il proprietario del veicolo o avendo il diritto ad usarlo, lo sfrutta in quanto mezzo di trasporto ed è registrato come tale nel registro dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797;
- e) beneficiario: le imprese ferroviarie e i detentori dei carri ferroviari identificati ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto che abbiano effettivamente sostenuto l’investimento sui carri adeguati nonché le imprese ferroviarie che svolgono l’attività di cui all’art. 5 comma 5;
- f) soggetto responsabile della manutenzione o ECM: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo registrato in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797;
- g) intervento: le attività di ammodernamento, rinnovo e ristrutturazione del sistema frenante di un carro merci compatibili con le finalità del presente decreto.

ART. 2

(Ambito di applicazione e finalità dell’intervento)

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47, commi 10 e 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l’ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci immatricolati



PER COPIA CONFORME

prima del 01.01.2015, per l'abbattimento del rumore generati da tali carri, nonché compensare gli aventi diritto dei relativi maggiori oneri di gestione.

2. Gli interventi di cui al presente decreto sono finalizzati ad incentivare la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dal trasporto ferroviario delle merci e l'adeguamento graduale dei veicoli esistenti con l'adozione di soluzioni tecniche certificabili o approvate in ambito europeo che consentano, tra le soluzioni disponibili economicamente più vantaggiose, il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) 321/2013 (STI carri) così come modificato dai regolamenti (UE) 1236/2013 e 2015/924 e dal regolamento (UE) 1304/2014 per i sistemi frenanti a bassa rumorosità.

ART. 3

(Durata e risorse finanziarie)

1. Il presente decreto si applica agli interventi effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 sui carri merci che effettuano trasporti sulla rete ferroviaria nazionale. I contributi a valere sul fondo di 20 milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero per l'anno 2018, verranno erogati a ciascun beneficiario che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del presente decreto nell'anno successivo a quello di intervento nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità di cui al presente decreto. In nessun caso l'eventuale mancanza di copertura potrà determinare maggiori oneri a carico dello Stato.
2. In caso di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per le suddette annualità o successive, queste saranno erogate ai beneficiari che ne facciano richiesta con i medesimi criteri di cui al presente decreto.
3. Il Ministero trasferisce al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale RFI S.p.A. le risorse finanziarie per la successiva erogazione dei contributi ai beneficiari.
4. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale potrà trasferire i contributi ai beneficiari soltanto dopo aver effettivamente ricevuto le risorse finanziarie di cui al precedente comma e dietro formale indicazione da parte del Ministero degli importi dovuti.

ART. 4

(Soggetti beneficiari e destinazione dell'incentivo)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto i detentori di carri merci e le imprese ferroviarie con sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, non in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, che abbiano fatto apposita domanda ai sensi dell'art. 6 e che i contributi eventualmente percepiti da altre fonti di finanziamento pubblico nazionale, regionale, di enti locali o altri Stati membri per la medesima tipologia di intervento non abbiano superato il limite di cui all'articolo 5 comma 3.

ART. 5

(Determinazione e cumulo del contributo)

2. Al beneficiario è riconosciuto un contributo calcolato sulla base del numero degli assi del carro merci oggetto dell'intervento e in ragione degli effettivi chilometri percorsi sul territorio italiano, entro i 12 mesi successivi alla data dell'intervento



PER COPIA CONFORME

1. Il coefficiente di contribuzione C_1 in €/asse*Km è determinato, con un valore massimo di 0,046, dal Ministero nel mese di aprile dell'anno successivo all'intervento secondo la relazione: $C_1 = F / (n^{\circ} \text{assi}_{\text{totali}} * Km_{\text{obiettivo}})$, in cui F è il fondo disponibile ad inizio anno al netto dei contributi già erogati o ancora da erogare per i carri che non abbiano raggiunto i $Km_{\text{obiettivo}}$ nei 12 mesi dall'intervento, del contributo di cui al comma 6 e delle risorse appostate per la vigilanza ed il controllo, $n^{\circ} \text{assi}_{\text{totali}}$ è il numero complessivo di assi oggetto di intervento da parte di tutti i beneficiari nell'anno precedente, $Km_{\text{obiettivo}}$ è il chilometraggio massimo remunerabile nei 12 mesi dall'intervento fissato in 11.000 Km. Il limite massimo di contribuzione per asse oggetto di intervento è di 506 euro/asse (cinquecentosei euro/asse). Il contributo sarà liquidato a ciascun beneficiario a consuntivo l'anno successivo all'intervento secondo la relazione che segue e comunque nei limiti delle risorse economiche disponibili che, se non sufficienti a coprire i contributi determinati con la relazione che segue, saranno ripartite in misura percentuale agli aventi diritto fino ad esaurimento. Il contributo per ciascun carro sarà determinato l'anno successivo all'intervento secondo la relazione $I = C_1 * Km * n^{\circ} \text{assi}$ in cui I è il contributo riconosciuto al beneficiario, Km sono i chilometri percorsi dal carro sul territorio nazionale nell'anno solare precedente e $n^{\circ} \text{assi}$ sono gli assi del carro..
2. In ogni caso il contributo per ciascun carro sarà riconosciuto fino al raggiungimento del chilometraggio massimo remunerabile ($Km_{\text{obiettivo}}$) e non può eccedere il limite del 50 per cento (50%) di tutte le spese sostenute per lo specifico intervento sul singolo carro merci di manodopera e materiali. Dal predetto limite sono esclusi eventuali finanziamenti ottenuti attraverso fondi CEF.
3. Il Ministero si riserva di adottare tutte le misure idonee a verificare, per tutto il periodo di incentivazione, il rispetto dei limiti indicati.
4. Le imprese ferroviarie sono obbligate a dare segnalazione al gestore dell'infrastruttura, mediante inserimento nell'apposito sistema informatico, dei carri messi in composizione ai treni durante i 12 mesi dalla data dell'intervento.
5. Per compensare le imprese ferroviarie dei maggiori oneri connessi alle attività di cui al comma 5 ad esse è riconosciuto un contributo di 0,69 €/registrazione con un massimo di € 48 a carro. Decorso i 12 mesi dalla data di intervento sul carro, termina la contribuzione per la registrazione del carro sul sistema informatico del gestore dell'infrastruttura.

ART. 6

(Riconoscimento ed erogazione del contributo)

1. Entro il mese successivo a ciascun trimestre il gestore dell'infrastruttura comunica ai beneficiari, ciascuno per la parte che lo riguarda, e al Ministero, il chilometraggio che risulta essere stato percorso sulla rete nazionale da ciascun carro oggetto di intervento nel periodo considerato e gli inserimenti effettuati sul sistema informatico del gestore dell'infrastruttura da parte di ciascuna impresa ferroviaria dei carri oggetto di intervento.
2. I beneficiari sono tenuti a verificare entro 15 giorni dalla informativa del gestore dell'infrastruttura di cui al precedente comma l'elenco e le percorrenze dei carri.
3. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'intervento, a consuntivo, il gestore dell'infrastruttura comunica al Ministero ed ai beneficiari anche in formato excel i dati consolidati in forma aggregata di cui al comma 1.
4. Entro marzo dell'anno successivo a quello dell'intervento, i richiedenti, sulla base dei dati consolidati forniti dal gestore dell'infrastruttura, presentano al Ministero la "Comunicazione di esecuzione dell'intervento e richiesta di versamento del contributo" conforme all'allegato 1. Tale comunicazione sarà effettuata anche mediante strumenti informatici.



PER COPIA CONFORME

5. In relazione alle modifiche sul sistema frenante dei carri i richiedenti provvedono all'acquisizione delle necessarie certificazioni di conformità ed autorizzazioni ove necessarie che potranno essere richieste dal Ministero nell'ambito dell'attività di vigilanza.
6. I carri che non abbiano effettuato nei 12 mesi successivi all'intervento una percorrenza sulla rete ferroviaria nazionale tale da maturare l'incentivo nella misura del 50% dell'investimento, come indicato all'art. 5 comma 3, fatto salva l'effettiva disponibilità economica residua sul Fondo, potranno essere inseriti nella "Comunicazione di esecuzione dell'adeguamento e richiesta di versamento del contributo" dell'anno successivo evidenziando il contributo già erogato in relazione alla percorrenza dell'anno precedente. Per essi non sarà necessario riprodurre la documentazione già presentata.
7. Entro marzo dell'anno successivo all'intervento le imprese ferroviarie destinatarie del contributo ai sensi dell'art. 5 comma 6 presentano al Ministero la "richiesta di versamento del contributo" conforme all'allegato 2 del presente decreto sulla base dei dati consolidati forniti dal gestore dell'infrastruttura. Tale comunicazione sarà effettuata anche mediante strumenti informatici.
8. Le imprese ferroviarie e i detentori di carri merci rispondono della completezza e dell'aggiornamento dei dati comunicati. La comunicazione di dati non corretti determina la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione.
9. Nel mese di maggio dell'anno successivo all'intervento il Ministero, sulla base delle comunicazioni pervenute dal gestore dell'infrastruttura, comunica ai beneficiari gli importi dei contributi ad essi spettanti ed autorizza il gestore dell'infrastruttura alla loro erogazione.
10. Al termine del piano di intervento, eventuali somme residue del fondo saranno rendicontate nel 2022 dal Gestore dell'infrastruttura per l'ulteriore loro finalizzazione da parte del Ministero.

ART. 7

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare verifiche ispettive e documentali presso i beneficiari, le imprese ferroviarie di cui all'articolo 4, gli ECM ed in generale presso i soggetti che hanno effettuato gli interventi sui carri oggetto di contribuzione e sui carri stessi. Qualora dalle verifiche dovessero risultare situazioni difformi rispetto a quanto dichiarato, fermo restando le ricadute penali, i soggetti responsabili sono tenuti alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.
2. I beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione economica a dimostrazione delle spese sostenute per gli interventi e le evidenze che il chilometraggio oggetto di contribuzione sia stato percorso nei 12 mesi dall'intervento. A tal fine i beneficiari dei contributi metteranno a disposizione tutto quanto necessario ai fini della attività di vigilanza del Ministero.
3. Gli oneri per effettuare le relative verifiche ispettive o documentali gravano nella misura massima del 5 per mille del fondo trasferito al gestore dell'infrastruttura.
4. Con apposita convenzione tra il Ministero ed RFI S.p.A. sarà regolato l'utilizzo delle risorse appostate per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero.

ART. 8

(Entrata in vigore e clausola di invarianza)

1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato. Ai



PER COPIA CONFORME

costi per gli eventuali studi e ricerche necessarie per il parere della Commissione si provvede con le risorse di cui all'art. 7 comma 3.

2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
3. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e successivamente portato a conoscenza dei beneficiari mediante pubblicazione anche sul sito internet dell'Amministrazione.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore generale
Dott. Enrico Maria Pujia

Firmato digitalmente da

ENRICO MARIA PUJIA

CN = PUJIA ENRICO MARIA
O = Ministero Infrastrutture e
Trasporti
C = IT



PER COPIA CONFORME

- che i lavori di adeguamento sono stati effettuati nel rispetto delle norme da ECM certificati;
- che con la tipologia di adeguamento effettuato l'inquinamento acustico prodotto dai carri dichiarati risulta conforme alla Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea ed alla Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore»;
- che non sussiste alcuna delle condizioni previste dalla comunicazione 2014/C 249/01 della Commissione europea e di essere in regola circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che, ai sensi degli artt. 4 e 5.3 del decreto, il versamento della sovvenzione richiesta con la presente, cumulata con eventuali altre sovvenzioni percepite per il medesimo intervento, non supera il limite del 50% delle spese sostenute;
- che il chilometraggio esposto è quello che ciascun carro ha percorso sulla rete ferroviaria nazionale entro i 12 mesi dai lavori di adeguamento.

SI IMPEGNA

- di essersi attenuto alle prescrizioni, comunitarie e nazionali;
- a fornire, anche in formato elettronico, la documentazione contabile a dimostrazione della spesa sostenuta e a poter dimostrare che il chilometraggio dichiarato ai fini della contribuzione è stato percorso da ciascun carro entro i 12 mesi dai lavori di adeguamento nonché i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini del presente decreto, secondo i contenuti e le modalità che saranno comunicati dal Ministero stesso;
- a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, ogni variazione che dovesse intervenire relativamente a quanto dichiarato o comunicato;
- a rendersi disponibile per l'effettuazione delle eventuali attività di verifica e controllo da parte del Ministero;
- a restituire le somme percepite che non dovessero risultare giustificate a fronte delle attività di verifica e controllo

RICHIESTA DI VERSAMENTO DELLA SOVVENZIONE

tutto ciò premesso e comunicato

CHIEDE

che il contributo per l'adeguamento dei carri indicati nell'apposito prospetto siano accreditati:

Presso l'istituto di credito/Agenzia _____

Codice ABI | _ | _ | _ | _ | _ |

Codice CAB | _ | _ | _ | _ | _ |

Codice IBAN

| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Data



FIRMA

PER COPIA CONFORME

ALLEGATO 2 (fac simile da adattare alle singole esigenze)

RICHIESTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO Ai sensi dell'art. 5 comma 6 Ammodernamento e rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci
Impresa ferroviaria:

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Dati del richiedente

Il sottoscritto _____
nato a _____ (Prov. _____) in data ____|__|____| e residente in _____ (Prov. _____),
via _____ n. _____ c.a.p. _____
nella qualità di legale rappresentante dell'impresa ferroviaria _____
con sede in _____ (Prov. _____), Via _____ n. _____ c.a.p. _____
recapito telefonico _____ / _____
e-mail PEC _____

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla C.C.I.A.Adi _____ con num. _____ dal
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| codice di attività _____

COMUNICAZIONE DI MESSA IN COMPOSIZIONE

comunica che nell'anno i carri oggetto di adeguamento del sistema frenante di seguito (o in allegato) indicati sono stati messi in composizione a treni che hanno svolto servizio sulla rete ferroviaria nazionale come specificato nel prospetto che segue (anche in formato excel):

Identificativo carro	Data retrofit	Detentore	Data treno	N° treno	Note
.....					
.....					



PER COPIA CONFORME

